

Ufficio della consulenza agricola  
Ufficio dei pagamenti diretti  
Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione  
Servizio fitosanitario

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione dell'economia

telefono  
fax  
e-mail

Viale Stefano Franscini 17  
091 814 35 92/61  
091 814 81 65  
dfe-sa@ti.ch

CANCELLERIA MUNICIPALE			
S. ANTONIO			
R 12 OTT. 2018			
SEGRETERIA		UIC	
CANCELLERIA		OPERAI	

Funzionario  
incaricato

Marta Balmelli

Sezione dell'agricoltura  
6501 Bellinzona

telefono  
e-mail

091/814 35 86  
marta.balmelli@ti.ch

Agli agricoltori di Mais,  
A tutti i Municipi del Cantone

Bellinzona  
8 ottobre 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### Divieto di ristoppio di mais per il 2019

Gentili Signori,

a seguito dei controlli effettuati nel 2018, in accordo con il centro di ricerca Agroscope e il Servizio fitosanitario federale, la Sezione Agricoltura rinnova anche per il prossimo anno il divieto di ristoppio delle parcelle coltivate a mais.

L'obbligo di rotazione infatti permette di rompere il normale ciclo biologico della *Diabrotica virgifera*, organismo di quarantena in Svizzera, che causa danni alle colture di mais.

Alleghiamo la decisione della Sezione e vi ringraziamo sin d'ora per la vostra preziosa collaborazione,  
con i nostri migliori saluti.

Sezione dell'agricoltura  
Servizio fitosanitario  
M. Balmelli





## La Sezione dell'agricoltura

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni installate in campi di mais in alcune zone del Cantone Ticino di adulti di *Diabrotica virgifera*, un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve, che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

richiamati:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 1, parte A, Sezione II, lettera a, nr. 0.1;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013, in particolare l'art. 56;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, dell'Agroscope Cadenazzo e delle cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

### d e c i d e:

1. Per il 2019 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2018 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
2. Durante il 2019 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2018 e di segnalare eventuali casi di ristoppio riscontrati nel 2019 alla Sezione dell'agricoltura entro il 1 giugno 2019.


4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio, autorizzando Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centro di Cadenazzo a utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Intimazione:
  - a tutti i coltivatori di mais del Cantone Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino;
  - a tutti i Municipi del Cantone.
7. Comunicazione:
  - Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo sezione:

  
Loris Ferrari

Il Funzionario responsabile:

  
Cristina Marazzi

**La Divisione dell'economia**, Sezione del lavoro, richiamata la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), inerente il bando di concorso 2019/1 lotto 2 «Sottoceneri» con oggetto l'aggiudicazione di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) per la reintegrazione professionale dei cercatori d'impiego e in particolare dei provvedimenti di formazione:

- Corso «Allestimento Dossier Candidatura» (ADoC);
- Corso «Tecnica Ricerca Impiego» (TRI);
- Corso «Sostegno Intensivo» (SI);

pubblicato sul Foglio ufficiale n. 21/2018 del 13 marzo 2018, comunica la seguente aggiudicazione:

considerate le offerte valide pervenute nei termini e secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal bando di concorso, con risoluzione governativa n. 3323 dell'11 luglio 2018 la commessa sopraccitata è stata aggiudicata alla ditta:

ECAP (Stiftung ECAP), Dörflingerstrasse 120, 8050 Zurigo per un importo di fr. 7 407 623.04

Bellinzona, 5 ottobre 2018

**La Divisione dell'economia**, Sezione del lavoro, richiamata la procedura di concorso pubblico ai sensi del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), inerente il bando di concorso 2019/2 con oggetto l'aggiudicazione di provvedimenti del mercato del lavoro (PML) per la reintegrazione professionale dei cercatori d'impiego e in particolare del provvedimento di formazione «Sostegno Intensivo plus» (SI+), pubblicato sul Foglio ufficiale n. 21/2018 del 13 marzo 2018, comunica la seguente aggiudicazione:

considerate le offerte valide pervenute nei termini e secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal bando di concorso, con risoluzione governativa n. 3322 dell'11 luglio 2018 la commessa sopraccitata è stata aggiudicata alla ditta:

Stiftung Arbeitgestaltung, Berchtoldstrasse 3, 8610 Uster per un importo di fr. 6 360 346.05

Bellinzona, 5 ottobre 2018

## → Diabrotica virgifera

### **La Sezione dell'agricoltura,**

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni installate in campi di mais in alcune zone del Cantone Ticino di adulti di *Diabrotica virgifera*, un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve, che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

richiamata:

- 
- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
  - l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 1, parte A, Sezione II, lettera a, n. 0.1;
  - la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
  - il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
  - la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013, in particolare l'art. 56;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, dell'Agroscope Cadenazzo e delle cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale della Sezione dell'agricoltura,

**decide:**

1. Per il 2019 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2018 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.
2. Durante il 2019 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. Ai Comuni del Cantone è dato l'obbligo di censire tutte le superfici coltivate a mais nel 2018 e di segnalare eventuali casi di ristoppio riscontrati nel 2019 alla Sezione dell'agricoltura entro il 1° giugno 2019.
4. La Sezione dell'agricoltura può fare eccezioni al divieto di ristoppio, autorizzando Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Centro di Cadenazzo a utilizzare alcune parcelle di mais a scopo sperimentale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
6. Intimazione:
  - a tutti i coltivatori di mais del Cantone Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
  - a tutti i Municipi del Cantone.
7. Comunicazione:  
Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna.

Bellinzona, 1° ottobre 2018

---

**Deposito stime ufficiali a seguito aggiornamenti particolari**  
(art. 8 Lstime del 13 novembre 1996)

**L'Ufficio stima,**

visti gli art. 8, 32, 33 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone e l'art. 23 del relativo Regolamento d'applicazione del 19 dicembre 1997,

avvisa